

STATUTO

ASSOCIAZIONE CASA DEL SOLE

ONLUS

Titolo I Denominazione - Sede - Finalità

Art. 1

1. E' costituita l'Associazione denominata "Casa del Sole - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ONLUS".
2. L'Associazione assume, ai sensi di legge, nella propria denominazione la qualificazione di "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - ONLUS", che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2

1. L'Associazione ha sede in S. Silvestro di Curtatone (Mantova) e svolge la sua attività su tutto il territorio nazionale.
2. L'Associazione potrà istituire, nei termini di legge, sedi secondarie, anche acquisendo o incorporando istituzioni già funzionanti e conformi ai propri scopi istituzionali.

Art. 3

1. L'Associazione non si propone fini di lucro in quanto intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori assistenza sociale e sociosanitaria, assistenza sanitaria, istruzione, formazione e beneficenza.
2. L'Associazione Casa del Sole ha per scopo:
 - a) la gestione di servizi Diagnostici-Terapeutici-Riabilitativi-Educativi e Formativi, anche con sezioni di scuola, per persone affette da esiti di cerebropatie infantili e "disturbi dell'apprendimento", indipendentemente dalla tipologia e dal grado di gravità, secondo la metodologia definita "Trattamento Pedagogico Globale", da realizzarsi in centri diurni ed ambulatoriali;
 - b) il sostegno psico-sociale alle famiglie delle persone accolte;
 - c) l'aggiornamento, la formazione e la specializzazione del personale tecnico ed educativo dell'Ente;
 - d) la qualificazione del servizio offerto dal volontariato che collabora con l'attività dell'Ente;
 - e) la divulgazione di informazione e lo studio nell'ambito delle cerebropatie infantili e relativamente agli interventi educativi-riabilitativi attuati presso la "Casa del Sole" attraverso la promozione di convegni, incontri e scambi di ricerche ed esperienze con servizi analoghi italiani e stranieri.

Art. 4

E' fatto divieto all'Associazione "Casa del Sole" di svolgere attività diverse da quelle elencate. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti in materia.

TITOLO II - IL PATRIMONIO

Art. 5

1. Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili dalle disponibilità finanziarie nonché dagli immobili funzionali all'esercizio delle attività istituzionali dell'Ente;
- b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

2. Le entrate sono costituite:

- a) dalle quote sociali ed eventuali contributi degli associati, che potranno anche essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- b) dai contributi corrisposti dalle Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali nonché dai proventi della attività connesse;
- c) dai contributi di persone fisiche e giuridiche;
- d) dai contributi della Fondazione "Casa del Sole – Vittorina Gementi".

3. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse

Art. 6

1. L'esercizio finanziario è annuale e coincide con l'anno solare.
2. Il Consiglio di Amministrazione predispone il conto consuntivo redatto ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 460/97 e successive modificazioni o integrazioni e lo presenta all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro il quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio preventivo per l'anno successivo e il bilancio di previsione pluriennale, verranno predisposti entro il 30 novembre dell'esercizio corrente.
4. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione non sia imposta per legge o fatta a favore di altra ONLUS che per legge, statuto o regolamento faccia parte della medesima ed unitaria struttura.

TITOLO III - DEI SOCI

Art. 7

1. I soci dell'Associazione "Casa del Sole – ONLUS" si distinguono in soci ordinari e soci onorari.
2. Sono soci ordinari le persone fisiche e giuridiche la cui domanda verrà accettata dal Consiglio di Amministrazione in base ai requisiti di cui all'Art. 8. All'atto dell'Ammissione il socio verserà la quota di adesione che verrà annualmente determinata dal Consiglio stesso.
3. I soci ordinari maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e per tutte le altre materie di competenza dell'assemblea ordinaria o straordinaria.
4. I soci che non avranno presentato le dimissioni con lettera raccomandata entro il 30 ottobre di ogni anno saranno soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della relativa quota annuale entro il 31 dicembre. In caso di mancato versamento, il Consiglio di Amministrazione solleciterà il socio ad adempiere fissando un congruo termine trascorso il quale si procederà secondo l'Art. 10.
5. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
6. Sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche che, in funzione delle particolari benemerienze acquisite o delle competenze specifiche nei campi di attività dell'Associazione, siano in grado di assicurare un apporto qualificante all'Associazione impegnandosi nel perseguimento degli scopi di cui all'Art. 3.

7. I soci onorari sono ammessi a far parte dell'Associazione su delibera del Consiglio di Amministrazione. Essi sono esentati dal pagamento di qualsiasi quota associativa o contributo; non hanno diritto di voto deliberativo nelle assemblee e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 8

1. L'ammissione di Soci ordinari avviene su deliberazione del Consiglio di Amministrazione sulla base dei seguenti criteri:
- a) la condivisione dei principi cui è stata improntata la Casa del Sole dalla Fondatrice, nello spirito e nel metodo educativo-terapeutico globale;
 - b) l'accettazione del presente statuto
 - c) la disponibilità ad offrire parte del proprio tempo e delle proprie competenze per collaborare concretamente alle attività da svolgere individuate dal Consiglio di Amministrazione
 - d) la presentazione da parte di un altro socio.
2. Non saranno ammissibili le richieste di adesione a socio in qualità di rappresentanti di enti o associazioni con fini esclusivamente politici o sindacali.
3. Non saranno ammissibili le richieste di adesione di dipendenti o genitori di ragazzi in trattamento se non dopo cinque anni dalla cessazione, rispettivamente, del rapporto di lavoro o del trattamento presso uno dei Centri della Casa del Sole.

Art. 9

I soci avranno il diritto di visitare i locali della sede compatibilmente con le attività in essa svolte e di avere informazioni circa la conduzione amministrativa.

Art. 10

1. La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione e decesso.
2. L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci per le seguenti cause:
- a) perdita dei requisiti necessari per l'ammissione di cui ai punti a), b), c) del precedente Art. 8;
 - b) inosservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità alle leggi;
 - c) l'inadempimento degli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione o il compimento di azioni contrastanti coi suoi interessi ed i suoi scopi, la generazione di contrasto o attriti tra soci;
 - d) la mancanza ingiustificata di collaborazione alla attività associativa per oltre un anno;
3. Il mancato versamento della quota associativa è motivo di decadenza.
4. Le deliberazioni in materia di decadenza ed esclusione verranno assunte dal Consiglio dopo aver sentito il socio interessato. Contro il provvedimento di esclusione, il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri che decide in maniera definitiva.

Art. 11

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci.
- Il Consiglio di Amministrazione.
- Il Presidente.
- Il Collegio dei Revisori dei conti.
- Il Collegio dei Probiviri.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 12

1. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti almeno la metà degli associati ordinari e le delibere saranno adottate a maggioranza dei voti.
2. Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci ordinari e delibererà sempre a maggioranza semplice.
3. Le deliberazioni concernenti le modifiche dello Statuto saranno valide se assunte in conformità all'art. 21 del C.C.
4. L'Assemblea sarà convocata almeno una volta all'anno.
5. Spetta all'Assemblea deliberare in merito:
 - a) all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo da effettuarsi entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio;
 - b) alla nomina e al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - c) alla nomina nel Consiglio di Amministrazione di un rappresentante dei Genitori, su designazione dell'Assemblea dei Genitori delle persone frequentanti i Centri della Casa del Sole;
 - d) alla nomina del Collegio dei Revisori;
 - e) alla nomina del Collegio dei Probiviri;
 - f) alla nomina di rappresentanti della Casa del Sole in seno ad altri enti;
 - g) all'approvazione e alla modificazione dello Statuto e di regolamenti;
 - h) ad ogni altro argomento che il Consiglio intendesse sottoporre all'Assemblea.
6. L'Assemblea è convocata mediante lettera raccomandata, o altro strumento di comunicazione idoneo a dare data certa, da spedire ai Soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La convocazione dovrà contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, l'ora ed il luogo della riunione, nonché il giorno e l'ora per la eventuale seconda convocazione.
7. I componenti del Consiglio Amministrazione non possono votare in materia di bilancio o allorché sono in discussione problemi di responsabilità di singoli Consiglieri.
8. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente o da altra persona eligenda dalla stessa Assemblea. Spetta al Presidente constatare il diritto di intervenire all'Assemblea.
10. Il Presidente nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
11. Delle riunioni si redige processo verbale, su apposito libro, firmato dal Presidente e dal Segretario estensore.
12. Su domanda di almeno un decimo dei Soci e per argomento definito, l'Assemblea è convocata a norma dell'art.20 C.C.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 13

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero di membri variabile da cinque a sette, eletti dall'Assemblea tra i soci, ad eccezione del rappresentante dei genitori.
2. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili
3. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente ed un Vice Presidente.
4. Il Consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.
5. Il Consiglio è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga necessario, oppure

tutte le volte che ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri; in ogni caso almeno una volta al trimestre.

6. Per la validità delle deliberazioni consiliari occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Il Consiglio provvede alla stesura del bilancio preventivo e del conto consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.
8. Determina le quote associative. Determina, altresì, le modalità per ottenere i contributi necessari per sostenere le spese di ordinaria e straordinaria gestione.
9. Il Consiglio potrà compilare un regolamento per disciplinare ed organizzare l'Attività dell'Associazione, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.
10. Il Consiglio è convocato almeno otto giorni prima della riunione mediante lettera contenente l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo della riunione. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta mediante fax o telegramma o altro mezzo idoneo.
11. Il Consiglio sentirà, almeno una volta all'anno, le proposte e le richieste del Comitato Genitori delle persone accolte presso i Centri gestiti dalla Casa del Sole e del Comitato Educatori.
12. Alle sedute del Consiglio partecipa il Direttore Sanitario della Casa del Sole, senza diritto di voto. Il Presidente può invitare a presenziare alle sedute del Consiglio i Responsabili dei settori di attività della Casa o altri esperti esterni, in relazione alla natura degli argomenti trattati.
13. Delle riunioni consiliari verrà redatto, su apposito registro, un verbale da sottoscrivere dal Presidente e dal segretario della seduta.
14. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvederà alla nomina per reintegrazione mediante cooptazione; il nominato rimarrà in carica sino all'Assemblea prossima. Ove venisse meno la maggioranza del Consiglio, il Collegio dei Revisori dei conti dovrà convocare senza indugio, e comunque entro un mese, l'Assemblea per la rielezione dell'intero Consiglio.
15. Nessun compenso è dovuto ai Consiglieri per lo svolgimento dell'incarico.

IL PRESIDENTE

Art. 14

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in qualunque stato e grado del giudizio ed avanti a qualunque giurisdizione, ordinaria e speciale; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio.
2. Il Presidente presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio di Amministrazione.
3. In caso di sua assenza o impedimento, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei consiglieri presenti.
4. Nei casi di necessità e di urgenza il Presidente potrà esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica dello stesso nella seduta immediatamente successiva.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 15

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri, anche non soci esperti in materie contabili, amministrative, gestionali
2. Il Collegio dei Revisori controlla la gestione amministrativo-contabile dell'Associazione, e vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto.
3. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigendo una relazione ai bilanci annuali; potranno accertare la consistenza di cassa e la esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere, in qualunque momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

- 4 I Revisori durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
- 5 Il Presidente del Collegio dei Revisori deve essere iscritto nel registro dei Revisori Contabili.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 16

1. Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, anche non soci .
2. Tutte le eventuali controversie tra soci e Associazione o suoi Organi, dovranno essere sottoposte alla competenza del Collegio prima di adire altra giurisdizione.
3. Il Collegio giudicherà in via di equità e senza osservare forme di rito.
Il lodo sarà inimpugnabile, immediatamente esecutivo e non sottoposto all'obbligo di deposito di cui all'art.825 del C.P.C.
- 4 I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 17

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà con la maggioranza prevista dal Codice Civile.

Art. 18

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra ONLUS o ad ente di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19

Per quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento al Codice Civile e alle norme vigenti in materia, in particolare quelle contenute nel D. Lgs. 460/97 e successive modificazioni o integrazioni.